

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1375

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SARTORI, LOPEZ, MANNA, BISCARDI,**
e **CANNARIATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1993

Modifiche dei requisiti necessari per l'iscrizione
all'albo dei geometri

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale disciplina della professione di geometra è regolamentata dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

La legge 7 marzo 1985, n. 75, recante «Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri», ha sostituito in parte il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, che richiedeva, per l'iscrizione all'albo dei geometri (articolo 4), il possesso del relativo titolo di studio senza l'ulteriore qualificazione fornita da esami di Stato, a differenza di quanto era previsto per le altre principali professioni e come prescritto dall'articolo 33 della Costituzione.

Gli organismi professionali della categoria dei geometri, fin dagli anni 1969-1970, con lungimirante preveggenza, ritenendo che il nuovo esame di maturità tecnica, da poco introdotto a seguito di riforma, non potesse più assolvere, nei confronti del pubblico interesse, alla duplice funzione di esame di licenza da un lato e di abilitazione professionale dall'altro, avevano auspicato una nuova normativa, poi consacrata con la citata legge 7 marzo 1985, n. 75, che elevasse lo *standard* dei requisiti necessari per l'iscrizione agli albi professionali dei geometri. Con quella norma veniva istituito il periodo di pratica biennale presso un professionista abilitato, erano stabilite le modalità di svolgimento del praticantato nonchè, principalmente, la necessità del superamento di un apposito esame di Stato disciplinato, come per le altre professioni, dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

Il tempo trascorso dalla modifica legislativa di cui si è detto e, di più, le profonde innovazioni negli assetti delle libere professioni nel nostro Paese, anche a causa della ricezione di direttive comunitarie, hanno di

nuovo sollevato lo stesso ordine di problemi sulla necessità impellente di innalzamento dello *standard* qualitativo dei geometri professionisti.

La professione del geometra, che è tra le prime ad essere stata compiutamente regolamentata nel nostro ordinamento giuridico, si è potuta mantenere al passo con i tempi e in adeguata sintonia con le sempre crescenti necessità di un Paese ad alta tecnologia e a forte sviluppo industriale proprio grazie alla coscienza, che la categoria tutta ed i singoli professionisti hanno sempre dimostrato di avere, della necessità di rispondere adeguatamente alle richieste di competenza e di professionalità della cittadinanza.

Con il disegno di legge che si presenta vengono dunque introdotte, in risposta alle crescenti esigenze di professionalità della cittadinanza e della categoria, alcune modifiche all'impianto generale della precedente legge n. 75 del 1985 attraverso l'introduzione di un più lungo *curriculum* di studi e di una più articolata diversificazione del praticantato.

Fermi restando gli altri requisiti già approvati con la legge n. 75 del 1985, il disegno di legge che si presenta richiede all'aspirante geometra libero professionista il possesso non solo della maturità tecnica, ma anche del diploma universitario di geometra legalmente riconosciuto (articolo 1, comma 1, lettera f). Il diploma universitario di geometra, previsto dalla nuova normativa universitaria è peraltro già istituito, seppure in via sperimentale, presso numerose università della Repubblica già frequentate da numerosi diplomati. Ed è evidente come la sua legale istituzione attenda ora il formale riconoscimento per la utilizzabilità nell'ambito dell'ordinamento professionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il più lungo *curriculum studiorum* e la necessità di armonizzazione con le generali previsioni della normativa europea hanno poi richiesto un ritocco del meccanismo di praticantato, che sarebbe ora, secondo il disegno di legge, di un solo anno (anzichè di due anni), se effettuato presso un professionista, e di due o tre anni (anzichè di cinque anni), se effettuato al di fuori di uno studio tecnico professionale.

L'articolo 2, in considerazione della particolare novità della normativa, introduce una serie di correttivi transitori che salva-

guardino i diritti acquisiti antecedentemente maturati.

Il presente disegno di legge, che fa seguito alla legge 12 febbraio 1992, n. 183, recante «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali», si ispira e si uniforma pedissequamente alla stessa, che può essere considerata la prima legge di adeguamento delle libere professioni intermedie italiane alle direttive comunitarie che le riguardano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di condotta irreprensibile;

d) non avere riportato alcuna condanna a pene che, a norma dell'ordinamento professionale dei geometri, danno luogo alla radiazione dall'albo;

e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

f) essere in possesso della maturità tecnica di geometra e del diploma universitario di geometra legalmente riconosciuto, conseguito al termine di un corso di studi specialistici della durata di tre anni;

g) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio nazionale dei geometri, sono stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1, nonché il regolamento per la determinazione dei programmi dell'esame previsto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di praticantato della durata

minima di un anno da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un geometra iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. Tale periodo di praticantato può essere sostituito con la frequenza di un corso di durata biennale organizzato dai collegi provinciali dei geometri secondo programmi fissati dal Consiglio nazionale, ovvero con lo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnica subordinata anche al di fuori di uno studio tecnico professionale.

4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei geometri, saranno disciplinati dalle direttive che il Consiglio nazionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà riconosciuta l'equipollenza al diploma universitario di cui all'articolo 1, comma 2, del titolo di studio rilasciato dalle università e consorzi universitari al termine dei corsi sperimentali triennali di specializzazione già istituiti presso le stesse. Coloro che avranno conseguito questo titolo di studio saranno ammessi a sostenere l'esame di abilitazione anche in mancanza del periodo di praticantato.

3. Coloro che hanno completato o iniziato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge o lo inizieranno entro il 31 dicembre

dell'anno successivo a quello di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2, saranno ammessi a sostenere l'esame di abilitazione, purchè abbiano svolto il tirocinio in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 75, anche se non in possesso del diploma universitario previsto dalla presente legge.

Art. 3.

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1985, n. 78, e le altre norme in contrasto con la presente legge.

Art. 4.

1. Le presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.